CITTA' DI CASORIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 28/10/2020 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 25 del 22 marzo 2026

OGGETTO: Istanza di ammissione alla massa passiva n. 84953 del 9 dicembre 2020. Delibera di esclusione.

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Interno N. 23374/2026 del 24-03-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

L'anno 2026, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 19,10 si è riunita, in videoconferenza, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2020, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, nelle persone di:

Componente	Presente	Assente
Dott.ssa Lorena Pergolari	X	
Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro	X	
Dott. Antimo Orefice	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Mariarosaria Lanzaro.

PREMESSO:

- che il Comune di Casoria, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 05.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2020 è stata nominata la Commissione straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 24 e 25.11.2020 il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria per la liquidazione;
- che con Deliberazione n. 1 del 25.11.2020 la Commissione straordinaria per la liquidazione ha provveduto al formale insediamento ed alla nomina del Presidente;
- che con deliberazione n. 3 del 30 novembre 2020 è stata avviata l'attività di rilevazione della massa passiva, il cui termine è stato prorogato di ulteriori trenta giorni con successiva delibera n. 4 del 25 gennaio 2021;
- che con note nn. 86695 del 1° giugno 2021 e 157652 del 29 novembre 2021 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza locale - è stata concessa la proroga per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva, e che è stato altresì specificato che,

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Interno N. 23374/2026 del 24-03-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

in caso di adozione della procedura semplificata, l'OSL avrebbe potuto provvedere direttamente alla redazione del piano di estinzione;

- che con delibera n. 7 del 27 aprile 2022 è stata proposta alla Giunta comunale l'adesione alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, ex articolo 258 TUEL, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, e, contestualmente, è stato richiesto, in caso di adesione da parte della Giunta Comunale, espresso e contestuale impegno da parte di quest'ultima di mettere a disposizione di questo Organo straordinario di liquidazione le risorse finanziarie necessarie;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 27 maggio 2022, il Comune di Casoria ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, impegnandosi "ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati) una volta che l'OSL abbia compiutamente definito la massa passiva al netto del realizzo di quella attiva" autorizzando, altresì, "la contrazione di un eventuale mutuo e/o anticipazione di liquidità, compatibilmente con la normativa vigente";
- che con la propria delibera n. 12 del 10 giugno 2022 sono stati adottati i criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione, e sono state stabilite le percentuali alla base delle proposte di transazione ai creditori ammessi alla massa passiva.
- che con propria delibera n. 31 del 23 novembre 2023 la suddetta deliberazione è stata oggetto di precisazioni ed integrazioni;

DATO ATTO CHE

- l'articolo 252, comma 4 TUOEL stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha la competenza relativa a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, TUOEL, prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'articolo 194, comma 1, TUOEL, indica le tipologie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;

PRECISATO CHE costituiscono oggetto di esclusione:

- i debiti per i quali è stato accertato l'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione ordinaria o sorti dopo l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- i debiti per i quali è ancora pendente il contenzioso (in quanto debiti non certi);
- i debiti che non hanno le caratteristiche previste dall'art. 194 del TUEL (mancanza utilità e arricchimento per l'ente);
- i debiti non attestati dai dirigenti, competenti per materia, entro i termini previsti dall'art. 254, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Interno N. 23374/2026 del 24-03-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

VISTE

- l'istanza n. 84953/2020, con la quale il Legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali "Pentagono" ha chiesto l'ammissione alla massa passiva per l'importo di euro 17.889.98, per assistenza prestata a residenti nei Comuni di Casoria, Arzano e Casavatore nel periodo dal 1° all'11 novembre 2016;
- la nota protocollata in arrivo con n. 24683/2021 dell'Ambito Territoriale 18 dei tre Comuni sopra citati, la quale ha precisato che la fattura n. 27/2016, oggetto del decreto ingiuntivo afferente l'istanza in oggetto, era stata accettata erroneamente, in quanto il periodo cui la stessa si riferisce è relativo ad un ambito temporale in cui il servizio era già stato affidato ad altro gestore;
- le successive note di questo OSL, protocollo nn. 40647/2023 e 75272/2023, con le quali sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in relazione alle predette circostanze;

CONSIDERATO

- che, con nota protocollata in arrivo con numero 77766/2023, il predetto Ambito ha ribadito che la fattura, relativo al periodo dal 1° all'11 novembre 2016, non poteva ritenersi valida in quanto, a decorrere dal 4 novembre 2016, il servizio in questione era stato affidato ad altro gestore;
- che, pertanto, sulla base del riscontro istruttorio, con nota n. 26809/2024 questo OSL ha inviato all'istante preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, con la seguente motivazione: "***Il Dirigente dell'Ambito Territoriale n. 18 ha rappresentato che il 4 novembre 2016 il servizio è stato assegnato ad un nuovo gestore e, pertanto, la prestazione fatturata non è stata resa***";

VISTA la *pec* protocollata in arrivo con n. 27441/2024, di risposta al preavviso di rigetto, con cui il Legale Rappresentante ha inviato tutte le schede di presenza a firma dei lavoratori nel periodo in esame, ribadendo che i succitati servizi sono stati effettivamente resi;

CONSIDERATO che con nota n. 29733/2024 questo OSL ha chiesto al Dirigente del Settore responsabile le proprie valutazioni in merito alla documentazione fatta pervenire, e che con nota n. 36693/2024 lo stesso ha ribadito la propria posizione, affermando che "*la stessa fatturazione risulta assunta per "decorrenza dei termini*" *conformandosi pertanto mera accettazione tecnico fiscale da parte del soggetto SDI",*

RITENUTA, alla luce di quanto sopra, l'opportunità di invitare nuovamente il Legale rappresentante, con nota protocollo 52009/2024, a far pervenire la documentazione in proprio possesso, atta a suffragare l'effettiva imputabilità al Comune delle prestazioni;

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 28/10/2020 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

VISTO il riscontro del predetto Legale Rappresentante, qui protocollato con numero 55886/2024, con il quale, nel trasmettere la documentazione richiesta, specifica che "il contratto di affidamento del servizio è stato avviato in dato 29.1.2016 e per la durata di mesi otto oltre tre di proroga nelle more dell'espletamento della gara pubblica aggiudicata successivamente ad altre cooperativa, in data successiva al 11/11/2016, tra i quali, per quanto di interesse di questa procedura, si segnalano:

1) verbale di consegna del servizio di assistenza domiciliare, sottoscritto il 29 gennaio 2016 e decorrente dall'1/2/2016;
2) contratto di repertorio n. 1257 in data 7 aprile 2016, in cui, all'articolo 4 è espressamente previsto che "il presente contratto avrà la durata di mesi 8 (otto) con decorrenza dal 01/02/2016, così come disposto dal verbale di consegna anticipata sottoscritto in data 29 gennaio 2016;

PRESO ATTO della determinazione n. 110 del 29 settembre 2016 del Dirigente del Settore V *pro tempore,* agli atti di questo OSL, con la quale il servizio è stato prorogato per un mese ***dal 1° ottobre al 1 novembre 2016;***

LANZARO MARIAROSARIA 22.03.2026 21:34:07 GMT+01:00

VISTO l'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, a mente del quale "*qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni"*

RITENUTO, pertanto, che all'esito dell'istruttoria il credito vantato dall'istante non risulta certo, liquido ed esigibile;

D E L I B E R A

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ***di non ammettere*** alla massa passiva, secondo le motivazioni esplicitate in narrativa, e che qui si intendono interamente richiamate, l'importo di € 17.889.98, richiesto con l'istanza specificata in oggetto;
- di comunicare la presente deliberazione al soggetto firmatario dell'istanza, ai sensi dell'art. 9,
- comma 4 del DPR 378/1993;
- di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma 6, del D.P.R. n.378/1993, venga pubblicata all'albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale *internet* dell'Ente e sull'apposita sezione della *home page* del sito istituzionale internet del Comune dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Interno N. 23374/2026 del 24-03-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 28/10/2020 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR 1199/1971 così come modificato dal D.L. 19/2026 entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 20.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Lorena Pergolari

Dott. Antimo Orefice

Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro

Lorena Pergolari
22.03.2026 20:46:16
GMT+01:00

ANTIMO OREFICE
23.03.2026 09:23:26
GMT+02:00

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Interno N. 23374/2026 del 24-03-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente